



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 8/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 08/07/2015 al n. 91961, con la quale il Sig. Molino Giuseppe nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 01/01/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/06/2015 ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 10304 del 26/01/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, che il Sig. Molino Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 15/05/2015 ;
- VISTA la nota prot. n. 9767 del 10/02/2017, del Dipartimento dell'Ambiente. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 17432 del 13/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 01/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 7322 del 10/12/191986, vistato alla Corte dei Conti il 25/03/1987 reg. 8, fgl. 74 con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato a decorrere dal 31/12/1985 nella qualifica di "Coadiutore", assumendo effettivo servizio in data 31/12/1985;
- VISTO il Decreto n. 558 del 8/07/1995, vistato alla ragioneria centrale il 29/09/1995 al n. 3711, con il quale il Sig. Molino Giuseppe, è stato nominato "Assistente" a decorrere dal 11/05/1986;

VISTO il Decreto n. 131 del 24/01/2017, con il quale al Sig. Molino Giuseppe sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, ai sensi del D.P.R. 1092/73, anni 12 mesi 4 e giorni 15;

VISTO il D.D.G. n. 302537 del 08/04/2009, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 238 il 21/05/2009, con il quale il Sig. Molino Giuseppe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D3" a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che il Sig. Molino Giuseppe alla data del 28/02/2017 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/12/1985 al 28/02/2016	31	2	1
Decreto n. 131 del 24/1/2017	12	4	15
Totale	43	6	16

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Molino Giuseppe nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 01/01/1955, categoria D, e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Grazia Di Bella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Angileri

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco



[Handwritten signature of L. Giammanco]